


il dialogo | al biwâr

bimestrale di cultura, esperienza

dibattito del Centro Federico Peirone / n. 1-2000



SOMMARIO

Editoriale	3
La macellazione del montone	4
DOSSIER DIRITTI	
Islam e diritti dell'uomo	5
I confini della legge islamica	11
Forti limiti alla libertà religiosa	14
Un "soffio" di libertà	16
Il problema della reciprocità	19
Le dichiarazioni musulmane sui diritti dell'uomo	20
Libri	21
Il diritto degli immigrati	21
Dialogo islamo-cristiano	
Il pellegrinaggio nella tradizione cristiana	22
Alla Mecca, una volta nella vita	23

**Bimestrale di cultura, esperienza e dibattito
del Centro Federico Peirone**

Direttore responsabile: Paolo Girola

Gruppo di redazione: Silvia Introvigne
Augusto Negri
Andrea Pacini
Alberto Riccadonna

Collaboratori: Lucia Avallone
Annabella Balbiano
Davide Bernocchi
Paolo Branca
Giovanni Caluri
Vanni Caratto
Camille Eid
Oreste Favaro
Monica Gallo
Angela Lano
Zoulilha Laradji
Paola Patrito
Ermis Segatti
Laura Spessa
Giuliano Zatti

Direzione - Amministrazione:

Centro F. Peirone - via Barbaroux, 30 - 10122 Torino
tel. 011- 561 22 61 - fax 011- 563 50 15

E-mail: centro.peirone@bussola.it

Direttore del Centro F. Peirone: Negri d. Augusto Tino

Abbonamenti

Italia	L. 25.000
Esteri	L. 40.000
(copia singola L. 5.000)	

**C.C.P. n° 37863107, intestato a
Centro Torinese Documentazione Religioni
Federico Peirone (abbr. CTDRFP)
via Barbaroux, 30 - 10122 Torino**

Comunicazioni

- Aiuto alle Comunità Cristiane in Magreb e in Medio Oriente: il Centro F. Peirone promuove iniziative di aiuto e progetti di sviluppo in quest'area. Attualmente sono **avviati tre progetti**:

a - Sostegno di studenti africani e di ciechi in Tunisia, in appoggio alla Caritas di Tunisi.

b - Adozioni internazionali a **distanza** di minori in Libano (in collaborazione con l'O.N.G. Sviluppo e Pace).

c - Progetto pluriennale di sviluppo nella Valle della Bekaa - in Libano - per favorire il reinsediamento delle **comunità** cristiane in questa zona, spopolata dalla **guerra** (in collaborazione con l'O.N.G. Sviluppo e Pace).

Per informazioni telefonare al Centro F. Peirone. Versamenti su C.C.P. n. **37863107**, **infestato a Centro Torinese Documentazione Religioni Federico Peirone**. Via Barbaroux, 30 - 10122 Torino. **Indicare la causale del versamento**.

EDITORIALE

diritti e Diritti

La Conferenza Episcopale Italiana, nel comunicato finale della settimana annuale di lavoro l'1 febbraio 2000, ha affermato riguardo ai matrimoni cristianoislamici: "Sui matrimoni fra cattolici e musulmani prevale l'orientamento che si debba comunque seguire una prassi rigorosa, valutando caso per caso se sussistono le condizioni per concedere la dispensa per la celebrazione del matrimonio". "Valutare il singolo caso" non è una chiusura, ma **una** consapevolezza matura e una saggia apertura, per il bene della coppia e degli eventuali **figli**.

Dopo un'intervista televisiva rilasciata in proposito da Mons. Ennio Antonelli, Segretario generale della Cei., il conduttore del TG1 abbozza un breve commento, a nostro avviso qualunquista. Probabilmente il giornalista pensa che, **nell'era** dei diritti-fai da-te, la Chiesa sia retrograda e antimoderna, **perché** impone ancora delle norme!

Il Ministero degli Esteri italiano ha inaugurato da qualche anno **l'apertura** verso l'Est. Intense relazioni diplomatiche sono intercorse nell'ordine con l'Iran, la Turchia, l'Arabia Saudita. Nell'Europa "laica", la ragione politica autonoma, emancipata da ossequi dogmatici, diventa soprattutto **"ragione economica"**, protesa alla conquista di mercati, lavoro e risorse energetiche. I rapporti amichevoli certamente possono **servire** alla causa della distensione internazionale.

L'economia permette di espandere **il villaggio globale** tecnologico e conseguentemente gli scambi culturali. Internet, **finché** non diverrà un oligopolio, è un'autentica **opportunità** interculturale. Tuttavia sembra meno presente una consapevole Politica dei Diritti, aleggia inquietante **il grande assente**, il confronto globale sui Diritti dell'Uomo. Una significativa e circoscritta vittoria sulla pena di morte, nel caso Ochalan in Turchia, non rende ragione del silenzio generalizzato. La giovane Europa sconta la mancanza di una politica estera **comune** di alto profilo. Cosa **giustificherebbe** infatti l'intervento armato nel Kosovo piuttosto che l'imbarazzato insicuro balbettio nei confronti dell'**avanzata russa** in Cecenia? I Diritti dell'Uomo o la **realpolitik**, in entrambi i casi? La nostra storia ha indebolito anche i Diritti? Infatti, essi sono **più** che "diritti", sono valori e diventano Doveri.

La questione dei Diritti chiama in causa l'Onu, tempio mondiale destituito di **sacralità**. La Politica mondiale di largo respiro, il rispetto della dignità di po-

poli e nazioni, oltre che degli individui, è impossibile senza rinegoziare il patto universale e le istituzioni della sua applicabilità. Il nuovo patto, perché sia universale, cioè credibile, impone un nuovo coraggioso confronto epocale, culturale e politico. Un'estensione dei Diritti, si scontra con culture autoreferenti, come le culture islamiche, che alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (Onu 1948) contrappongono le varie Dichiarazioni dei diritti dell'uomo nell'islām (1981, 1990 ecc.), che sottomettono l'uomo alla shari'a coranica divina o – altrimenti detto – oppongono ai Diritti dell'Uomo occidentali i Diritti di Dio nell'islām.

La crisi dei Diritti ha lasciato il posto in Occidente ai "diritti", cioè ai "bisogni". Ne conseguono l'esaltazione dell'esperienza individuale e, sul piano internazionale, le esigenze del "mercato". Queste non sono universalizzabili, la comunicazione avvilisce, prevale il più forte e il debole soccombe, violentemente o inconsciamente.

LA MACELLAZIONE DEL MONTONE

L'uccisione degli animali con sgozzamento avviene in occasione dell' *'Aīd al-Kebîr*, la festa maggiore dell'islām, il decimo giorno del mese del Pellegrinaggio. Il montone viene inoltre sacrificato in occasione della festa della fine del *Ramadān* o in certe occasioni familiari di festa e di ringraziamento per i favori ricevuti dalla famiglia da Dio. Il sacrificio del montone ricorda ai musulmani l'obbedienza di Abramo, che stava per sacrificare Ismaele ad Allāh ma venne fermato dall'angelo e al posto del figlio fu sacrificato un montone. E' quindi la festa della fede, cioè della 'sottomissione a Dio' (islām).

Oggi i musulmani sacrificano come Abramo un montone, per celebrare la propria fede. Nell'islām è un 'atto raccomandato'. Il montone dev'essere fisicamente integro, né troppo vecchio né troppo giovane. E' preferibile che sia un ovino, maschio. In Maghrib, spesso la famiglia acquista il montone e lo alleva. Ovviamente, questa pratica è problematica in città e in emigra-

Ci scrive un lettore di Cuneo: "Alla fine del mese del ramadān i musulmani hanno ucciso il montone, nelle case e nei cortili... Gli animalisti hanno organizzato una manifestazione... Cosa pensare?... Cosa Si può fare?"

zione, per cui l'animale acquistato è lasciato al venditore, che lo alleva fino al giorno del sacrificio. Non pochi musulmani s'indebitano per acquistare il montone. L'animale è sgozzato, il decimo giorno del mese del Pellegrinaggio, o nei due giorni seguenti, nel periodo di tempo compreso fra la fine della preghiera del mattino e l'inizio della preghiera del pomeriggio. Per sacrificare l'animale lo si stende sul lato sinistro, orientato verso la Meca, quindi è sgozzato da un sacrificatore, che deve essere in stato di purità legale, pronunciando la formula: "Nel nome di Dio! Dio è il più grande". Una parte del montone è destinato ai poveri della comu-

nità, che non possono acquistarlo. Il problema è costituito sia dalla scelta del luogo del sacrificio - la casa o il cortile - sia dalla modalità dello sgozzamento, a cui si oppongono gli animalisti.

Pertanto, soprattutto nei Paesi europei, si ricorre ai macellai attrezzati per la macellazione di un gran numero di animali in poco tempo, sotto il controllo congiunto dei servizi sanitari e delle autorità islamiche, con la collaborazione di sacrificatori musulmani riconosciuti. L'animale, prima di essere sgozzato con rescissione della carotide, viene 'stordito' con scariche elettriche, opportunamente dosate. In Francia la Legge ammette solo questo tipo di macellazione, anche se contrasta con la tradizione che sia il capofamiglia ad uccidere l'animale. Col sangue le donne fanno talora rituali di sortilegio ma l'islām ortodosso respinge l'uso del sangue, che è sede dell'anima e che a contatto con il suolo diventa impuro.

T. Augusto Negri



ISLAM E DIRITTI DELL'UOMO

Islam e diritti umani: come si collocano i paesi musulmani rispetto alla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite? Un esame delle diverse correnti di pensiero, i nodi dottrinali e le attuali discriminazioni rispetto ai diritti riconosciuti in Occidente.

"L'islám vuole tutto e non molla niente". Era la riflessione di un sacerdote che partecipava ad un incontro in cui veniva presentata la **Bozza** di un accordo tra lo Stato italiano e le Comunità islamiche viventi in Italia. Poteva sembrare una affermazione troppo categorica e generale in quanto l'islám non è una realtà astratta e monolitica, ma un mondo di oltre un miliardo di

persone, diffuso nel mondo intero con volti molteplici e movenze diverse. Però mirava anche al cuore del problema constatando che se in nome dei Diritti Umani, l'islám che è in Italia domanda di avere spazio, stima e considerazione, esige poi concessioni e propone norme che sembrano andare contro i diritti stessi sui quali si appoggia per instaurare un rapporto di intesa.

Non è l'unico caso in cui l'islám si urta allo scoglio del suo difficile rapporto col mondo odierno o, come si dice più comunemente, con la **modernità**. Ma è senz'altro il più vistoso, in quanto tocca direttamente i Diritti Umani, una delle realtà più importanti, più attuali e più **ineludibili** del nostro tempo. Il presente articolo vorrebbe rendere conto appunto del complesso e disagevole impatto Islám - Diritti Umani per aiutare il lettore a situare meglio il mondo musulmano che bussa alla nostra porta, che è anzi in mezzo a noi, ma che ha sul tavolo ancora problemi grossi da risolvere.


A questo scopo, un confronto con l'atteggiamento dei cristiani di fronte ai medesimi Diritti Umani ed una carrellata sul lungo e laborioso cammino da essi compiuto, prima di accettarli, può essere illuminante.

Cinquant'anni fa

Era terminata la guerra da pochi anni e l'Europa si dibatteva ancora nelle mille difficoltà della ricostruzione, quando l'Onu, il 10 dicembre 1948, votava la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Vi parteciparono 48 nazioni che votarono tutte a favore. L'Italia non era presente perché non ancora accolta nelle Nazioni Unite (lo sarà nel 1955). La Dichiarazione è composta di 30 articoli in uno stile semplice, stringato, chiaro. La lunghezza non supera due pagine di un libro.

Il contenuto è conosciuto e può essere rapidamente richiamato per l'essenziale. Ognuno ha diritto alla libertà e alla sicurezza, la schiavitù è abolita, proibita la tortura. Sono condannate le discriminazioni di fronte alla legge e la detenzione arbitraria, Uomo e donna, senza nessuna limitazione dovuta alla razza, nazionalità o religione, hanno il diritto di sposarsi manifestando liberamente il loro consenso. Sono riconosciuti i diritti di proprietà, di libertà di pensiero, di coscienza, di espressione, di associazione, la libertà di religione (compreso il diritto di poterla cambiare). Ogni persona ha pure diritto ad uno standard di vita personale e familiare adeguato alla dignità umana. Questa prima fondamentale Dichiarazione ha avuto, sempre in sede Onu, numerosi complementi che ne hanno esplicitato e precisato il contenuto. Da ri-

cordare in modo speciale i Patti relativi ai diritti civili, sociali ed economici (1966), le Convenzioni per la repressione del crimine di discriminazione razziale e dell'apartheid, i Diritti della donna (1979) e infine – sappiamo quanto attuali! – i Diritti dell'infanzia (1989).



L'atteggiamento della Chiesa

Nessuno ha dubbi oggi sulla posizione della Chiesa di fronte ai Diritti Umani. Basterebbe solo pensare all'attività febbrile dell'attuale Pontefice in loro favore. Non è stato sempre così prima del 1948. La prima Dichiarazio-

ne dei Diritti dell'Uomo, stilata nel clima della Rivoluzione francese, nel 1789 (non fu proprio il primo tentativo del genere, ma il più rilevante) fu rigettata dai cattolici e condannata da Papa Pio VI. L'opposizione decisa della Chiesa è durata più di un secolo e se ne indovinano le ragioni; la Dichiarazione rivoluzionaria della Convenzione francese, venne fatta in un clima anticristiano, non vi si nominava Dio, ma con lo scopo preciso di escluderlo. Inoltre i Diritti Umani rivendicati per tutti erano diritti eminentemente individuali, quelli della filosofia illuministica che riduceva, tra l'altro, la religione ad una pura opinione privata. Purtroppo in questa atmosfera di scontro frontale, anche i molti valori della Dichiarazione del 1789 finirono per essere contestati ed ignorati dai cristiani.

Non è questo il clima della Dichiarazione del 1948. È vero che anche qui Dio non è nominato. Ma non è per escluderlo. Le Nazioni Unite si trovavano davanti a popoli diversi per tradizione e fede religiosa. In più, una metà quasi degli stati membri appartenevano al blocco sovietico che non nascondeva la sua ideologia atea. Il testo dei Diritti doveva tenere conto di questa situazione. E lo ha fatto, ma in termini che non precludono l'apertura al trascendente e che esprimono rispetto per i sentimenti religiosi della persona e della comunità. La preoccupazione dell'Onu è stata quella di non infeudarsi a nessuna ideologia e a nessuna filosofia particolare. Inoltre l'individualismo della Rivoluzione francese vi cede il posto all'attenzione per i diritti sociali (famiglia, società). E c'è spazio anche per i doveri, correlati ai diritti. Aspetti questi ultimi accentuati ancora di più

dalle Convenzioni successive al 1948, di cui si è parlato.

La Chiesa ha così accettato i Diritti Umani dell'Onu e se ne è fatta paladina, convinta che si tratta di una leva che può mobilitare tutte le buone volontà a servizio di tutti gli uomini e di tutto l'uomo, senza distinzione di età, di sesso, di religione. Con senso di lealtà, ma anche di discernimento e libertà evangelica, Essa non rifiuta nessun diritto fondamentale della Dichiarazione, ma non rinuncia per questo, all'interno del gruppo cristiano, e anche al di là, a dare ai dirittistessi un senso più pienamente umano e cristiano. Così ha ribadito, per esempio, la sua convinzione che senza il senso di Dio, i Diritti finiscono per svuotarsi di contenuto e non ha rinunciato mai alla sua responsabilità pastorale.

Essa ammette che, nell'insieme, le affermazioni della Dichiarazione del 1948 sono basate sul diritto di natura (la legge naturale), con la quale la rivelazione cristiana non può dissentire, dato che natura e rivelazione provengono dall'unico Signore,

E L'Islám?

Tutt'altro 6 il mondo di porsi all'Islám di fronte ai diritti dell'Uomo.

Il 10 Dicembre 1948 erano pochi gli Stati a popolazione musulmana che parteciparono all'elaborazione e alla firma della Dichiarazione. Molti d'altronde entrarono nell'Onu solo più tardi (quando ottennero l'indipendenza) ed accettarono un'adesione di principio alla Dichiarazione stessa, ma senza ratificare e firmare l'insieme degli accordi e dei protocolli che da forza effettiva ai Diritti.

È risaputo che l'Arabia Saudita,



lo Stato islamico più in vista, sia perché è guardiano dei Luoghi Santi (La Mecca e Medina), sia perché è detentore di enormi ricchezze petrolifere, rifiutò a suo tempo di firmare la Dichiarazione perché nell'articolo 18, essa riconosce la libertà di religione, compreso il diritto di cambiarla per convertirsi ad un'altra. Ora secondo il Corano l'apostasia è un peccato inammissibile.

Gli altri stati a maggioranza musulmana, hanno seguito più o meno la stessa strada. Oltre all'articolo 18, il più contestato, ce ne sono altri che mettono in causa le leggi dell'Islám. Sono i diritti accordati alla donna e la riprovazione dello statuto di "protezione" delle minoranze non-musulmane nei paesi islamici, soprattutto cristiani ed ebrei, ai

quali è garantito l'esercizio del culto e la proprietà dei beni, ma con restrizioni di libertà tali da farne dei cittadini di serie B. Oltre a queste difficoltà di ordine religioso, un'altra scusa invocata spesso dai governi per non dare spazio ai Diritti Umani è la necessità di garantire "l'ordine pubblico musulmano" all'interno dei loro Stati, scusa che può nascondere tutti gli abusi di potere.

Malgrado l'accoglienza piuttosto fredda da parte dei governanti, e un fatto però che oggi dei Diritti Umani se ne parla sempre più a tutti i livelli nel mondo islamico. Li invocano i cittadini, soprattutto i membri dell'opposizione, contro gli abusi del potere, come pure i sindacati e le organizzazioni non go-

vernative. Sono nate associazioni per la difesa dei Diritti stessi (in Tunisia, Algeria, Marocco...) che lavorano attivamente, anche se strettamente controllate dalle autorità, da cui debbono ricevere il placet.

Ma non è solo a un livello di base che la Dichiarazione dei Diritti Umani ha suscitato interesse. Essa ha smosso le acque anche negli ambienti religiosi, nelle facoltà di Teologia e di Diritto islamici e, più in generale, fra gli intellettuali.

Ne è nato un dibattito che è ancora in atto e che vale la pena di esaminare, perché, come si è detto, esso scopre la difficoltà del mondo musulmano a confrontarsi con la modernità.

Schematizzando, si può dire che sono tre le correnti di pensiero in relazione ai Diritti Umani nell'islám contemporaneo.

Corrente innovatrice

Una prima corrente è rappresentata da un gruppo modesto di intellettuali, desiderosi di esprimere una visione umanistica e aperta di fronte alla Dichiarazione. Vi si possono annoverare, tra gli altri, il prof. M. Chafiq, tunisino; il giurista H. Ahmed, egiziano; il filosofo M. Arkoun che ha insegnato in Francia.

Costoro giudicano lo Shari'a o legge Islamica nel suo contesto storico. Si sa che la Shari'a si è venuta formando nei primi secoli dell'Egira a partire dai Corano e dalla Sunna (i detti e i fatti di Maometto). Essa organizza tutta la vita individuale e collettiva, definisce il culto, i riti, gli articoli di fede, le leggi che regolano le azioni umane, il matrimonio, l'esercizio del commercio, i codici di procedura, il modo di governare... Questa legge dalle mille prescrizioni - affermano gli in-

tellettuali - è solo un tentativo dei testi fondatori, un tentativo legato ai tempi in cui è nato, ma non l'unico e il definitivo. La Shari'a è suscettibile quindi di innovazioni, quale appunto è l'adozione dei Diritti Umani, compresi quelli che possono contraddirla.

Corrente tradizionalista

A questa tendenza liberale, ma largamente minoritaria, se ne affianca una più moderata che raggruppa la maggioranza dei pensatori musulmani. Essa trova la sua espressione più significativa in un testo che, pur non rappresentando il pensiero del-

la Comunità islamica nel suo insieme, ha però un notevole significato. Si tratta della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nell'islám", (DUDUI) resa pubblica a Parigi nella sede dell'UNESCO nel 1981 per iniziativa del Consiglio Islamico per l'Europa.

È da notare che essa è stata redatta in due versioni: una in arabo e una seconda in lingue europee (francese e inglese). Non si tratta di semplici traduzioni. Le due versioni sono tra loro contrastanti: quelle in francese ed inglese si manifestano decisamente laiche, mentre quella araba, la più autorevole, ha un tono decisamente coranico e



islamico. Questo fenomeno della doppia cultura, a seconda della lingua usata, è piuttosto corrente. Qui la versione in lingue europee è orientata a rassicurare l'Occidente, la versione araba esprime le convinzioni interne dei redattori.

Diciamo subito che, con i suoi 23 articoli la DUDUI si presenta come un parallelo della Dichiarazione dell'ONU, del 1948. Sulla falsariga di questa, essa enumera tutti i principali diritti umani, cercando di armonizzare una concezione liberale con i pilastri dell'Islám. Vi si ritrova, come nella Dichiarazione dell'Onu, l'affermazione dell'uguaglianza di ogni persona, la condanna

della schiavitù, il principio della libertà in tutte le sue forme (coscienza, parola, religione)... Si assiste così ad uno sforzo notevole di dare ai concetti tradizionali musulmani un contenuto nuovo che si avvicina alle attese e alle aspirazioni delle masse odierne, un passo in avanti verso la modernità.


Tutti i più importanti diritti umani sono però considerati dalla DUDUI come strettamente subordinati alle disposizioni della Shari'a che diventa quindi, in ultima analisi, la sola fonte di discernimento... Il Padre M. Bormans che ha dato una versione italiana del testo arabo osserva che la parola Shari'a (legge islamica)

vi è nominata 26 volte! Tutto questo fa dire ad un intellettuale musulmano, il prof. Ali Merad che la DUDUI ha senso solo per la persona di confessione islamica. Siamo allora agli antipodi di quanto si erano prefissi le Nazioni Unite nel 1948 e cioè l'affermazione dei Diritti Umani in modo tale da costituire una piattaforma comune nella quale tutti si ritrovano, nel rispetto delle differenze di ogni popolo. Più che una riflessione nuova sulla propria storia, una disamina coraggiosa del proprio agire nel passato e un esame critico delle esigenze del mondo odierno, la DUDUI appare come uno sforzo per mostrare agli occidentali che l'Islám non può essere accusato di essere antilibertario. È una mossa apologetica.

Corrente fondamentalista

Un'altra tendenza si è venuta affermando negli ultimi decenni, quella dei fondamentalisti. Constatando il fallimento delle società liberali e socialiste in molti paesi islamici e l'impoverimento che ne è seguito, essi proclamano che tutti i problemi troveranno una soluzione con il puro e semplice ritorno alla Shari'a dei primi secoli. Qui ovviamente si parla di quei fondamentalisti che hanno scelto di rimanere nel campo della legalità e non di quelli che hanno sconfinato nell'integralismo facendo della violazione sistematica dei diritti umani il loro metodo privilegiato di lotta.

Questa corrente accetta la maggior parte dei Diritti, quali sono espressi dalla Dichiarazione del 1948, ma alla condizione esclusiva che non siamo in contrasto con la Shari'a. Così afferma il proprio attaccamento alla



poligamia, ribadisce che una donna musulmana non può sposare un non-musulmano, sostiene il diritto del marito di ripudiare unilateralmente la moglie, impone il velo alla donna.

In materia di diritto penale pretende l'imposizione delle pene della Shari'a: taglio della mano destra per il furto, morte o amputazione per il brigantaggio, lapidazione per la formicazione, flagellazione per l'uso di bevande alcoliche, condanna a morte per l'apostasia. Questa Shari'a trova applicazione integrale in Arabia Saudita e in Afghanistan, per esempio.

Ombre e luci

Come si vede, l'accoglienza dell'insieme dei Diritti Umani per l'Islam è ancora un problema aperto. Il dibattito attorno ad essi però si è rivelato e si rivela secondo sia per i musulmani, chiamati a una riflessione nuova e impegnativa, che per i cristiani che scoprono attraverso di esso aspetti nuovi dell'Islam.

Uno di questi aspetti, spesso ignorato, è che l'Islam si trova davanti a un mondo moderno che si è imposto ad esso. È il mondo della scienza e della tecnica che fa passi da gigante nelle comunicazioni, nell'informatica, nella globalizzazione economica. I musulmani non rifiutano di entrarvi, ma nello stesso tempo hanno la preoccupazione di non perdere la propria identità e la propria fede. Questo li porta a rifugiarsi nel Corano e nella Sunna fino a rendere problematica l'accoglienza dei Diritti Umani.

Ma chi potrebbe onestamente negare la fondatezza della loro inquietudine? I cristiani, nel secolo scorso, si sono trovati in una situazione analoga.


Questo travaglio ci aiuta a capire altri due fatti.

Il primo è la delusione di molti musulmani. I Diritti Umani sono nati in Occidente, affermano, ma allora, l'Occidente dia l'esempio. Perché esso è così pronto a farli osservare dai paesi nemici, come l'Iraq e così condiscendente con Israele o

un fatto compiuto per il quale non sono stati interpellati. Ora la redazione attuale così come suona, non fa posto alla loro sensibilità religiosa. Per cui si capisce una affermazione che ripetono spesso: "Non accettiamo la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo finché non sarà preceduta da quella dei Diritti di Dio". È questo che reclamano. Di per sé ci si potrebbe arrivare, se però i Musulmani fossero capaci di riconoscere un ordine naturale di cui Dio è l'autore e sul quale possono ritrovarsi tutti i credenti nel rispetto delle proprie fedi rispettive. Ma questo non è possibile attualmente per l'Islam ed è lo scoglio fondamentale: il Dio di cui vogliono difendere i diritti è solo e unicamente il Dio del Corano. I diritti umani in cui si riconoscono sono unicamente quelli che il Corano stesso, la Sunna e la Shari'a riconoscono. E quelli che non sono riconosciuti dalla Shari'a sono più o meno negati. Allora i diritti non valgono più per tutti gli uomini, valgono solo per i musulmani. E gli altri? Sono esclusi, a meno che accettino di entrare nell'ambito dell'Islam. Certo tutte le posizioni non sono altrettanto radicali, ma l'orientamento è questo. E finché non è tagliato questo nodo gordiano, il dialogo e la collaborazione col mondo dell'Islam sul piano dei diritti umani sarà sempre difficile.

E soprattutto resterà quella contraddizione che si segnalava all'inizio. In nome dei Diritti Umani i musulmani chiedono il rispetto della Shari'a in un paese come l'Italia, ma la Shari'a stessa riconosce la pienezza dei Diritti solo ai musulmani. Il cammino da percorrere è ancora lungo.

Aldo Giannasi



con paesi guidati da dittatori, ma suoi amici? Non sono due pesi e due misure?

Il secondo. La Dichiarazione del 1948, pur volendosi equidistante dalle diverse tradizioni religiose non ha potuto non subire l'influenza cristiana di cui la cultura degli Stati fondatori dell'Onu era permeata. I paesi musulmani si sono trovati di fronte a

I CONFINI DELLA LEGGE ISLAMICA

Il peso delle Dichiarazioni musulmane sui diritti dell'uomo, il ruolo centrale della shari'a, l'evoluzione del dibattito nei paesi arabi. Intervista ad Andrea Pacini.

Dietro alla diversa apertura con cui il mondo musulmano e quello **occidentale** si pongono nei confronti della tutela dei "diritti dell'uomo" permangono oggi visioni **antitetiche** sul modo di concepire la legge e la sua origine. "Il nodo da risolvere – osserva Andrea Pacini, responsabile del programma "Islām e modernità" presso la Fondazione Agnelli di Torino – non è tanto la violazione concreta di alcuni diritti fondamentali nei paesi **arabi**, quanto piuttosto il sistema di principi **religiosi** che vengono chiamati in causa per giustificare tale violazione. Sul piano dei principi, infatti, viene affermata l'esistenza di limiti invalicabili".

"I diritti individuali che le Nazioni Unite hanno solennemente proclamato con la Dichiarazione di New York nel 1948 – spiega Pacini – sono concretamente violati, oggi, anche all'interno di numerosi paesi non musulmani. Quello che fa problema nel caso dei paesi **musulmani** è la giustificazione teologico-giuridica del rifiuto di riconoscere il **valore** universale dei diritti fondamentali dell'uomo sanciti dalla Dichiarazione del 1948, accusata da molti stati e esponenti **musulmani** di esprimere una visione "occidentale", non universale, e per di più in contrasto con l'orizzonte culturale dell'islam. Prima ancora che discutere sui diritti specifici, dunque, è necessario considerare il diverso parametro culturale sulla base del quale viene organizzata la **società musulmana**".

Di quali **giustificazioni religiose** stiamo parlando?

Il parametro culturale e giuridico attraverso cui i musulmani organizzano la propria **società** è legittimato

religiosamente dalla rivelazione divina. Questo fa sì che la shari'a (cioè l'insieme delle norme che costituiscono la legge islamica) sia considerata superiore a qualsiasi iniziativa che proviene dalla **razionalità e dall'opera dell'uomo**.

Cosa ne consegue?


Ne consegue che la stessa dizione "diritti dell'uomo" viene contestata in ambito musulmano, per lo meno da una gran parte di esponenti, perché sembra porre l'uomo in **posizione** di superiorità, in opposizione rispetto a Dio. Secondo i musulmani bisogna parlare in primo luogo di "diritti di Dio". Poi si può parlare anche di diritti e doveri dell'uomo, che

sono tali in quanto da Dio concessi e positivamente espressi nella rivelazione coranica. Questo è il nocciolo del problema: per i **musulmani** solo Dio, attraverso la rivelazione, ha fissato i diritti e i doveri propri dell'uomo come individuo e quelli relativi ai rapporti interindividuali nella società. La **shari'a** costituisce per l'appunto un **corpus** di leggi religiosamente legittimate dal rimando alla rivelazione divina.

Come ragiona, invece, l'occidente? L'islām non ammette quello che nella **teologia cristiana** e nella cultura occidentale è un concetto diffusamente accettato e posto alla base del riconoscimento dei diritti dell'uomo: l'occidente riconosce l'esistenza del "diritto naturale", riconosce cioè nella "natura" umana una fonte del diritto. L'uomo con l'uso della propria ragione e della propria coscienza è in grado di comprendere le dimensioni **costitutive** della natura umana, e di trasformarle in altrettante esigenze di valore morale, che richiedono di essere giuridicamente tutelate affinché la persona umana possa realizzare se stessa.

Per i cristiani non c'è opposizione tra diritto naturale e diritto rivelato perché la fonte del diritto naturale è sempre Dio creatore. Esistono così due vie per arrivare alla conoscenza delle regole: la legge rivelata, che tratta dei principi fondamentali e di pochi punti specifici, e la legge morale naturale, da scoprire con l'uso della propria coscienza e con la riflessione razionale su ciò che l'uomo è. E l'uomo è ciò che Dio ha voluto che sia.

L'islām, come ho detto, sottolinea invece la dimensione positiva della rivelazione: l'uomo possiede quei diritti che Dio gli ha dato positivamente e questi sono codificati nella shari'a. Manca il concetto di legge morale naturale. Questa è il fondamentale punto di opposizione.



Come valutare, allora, le **Dichiarazioni** dei diritti **dell'uomo nell'islam** approvate negli ultimi 20 anni dalla **comunità** musulmana per **avvicinarsi** alla **Dichiarazione** Onu del **1948**?

Sia nella Dichiarazione del 1981 (che fa continuo riferimento alla shari'a) sia nella Dichiarazione del 1990 dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, vi è la volontà di recepire da un punto di vista formale tutta la **serie** dei **diritti** che sono riconosciuti e che sono **affermati** nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del '48: si continua tuttavia a subordinare la **fruizione** e la stessa comprensione del **significato** vero di tali diritti a ciò che la shari'a stabilisce.

C'è **dunque una contraddizione** interna?

Si, le Dichiarazioni islamiche mandano in **corto circuito** due **principi** antitetici. Se il **diritto** naturale e quello rivelato sono in **opposizione**, alla fine sarà solo la shari'a ad avere il predominio.

Ma i **due diritti sono effettivamente** in opposizione?

Esistono forti elementi di contrasto. I diritti dell'uomo affermati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sono basati sui principi di libertà e uguaglianza di **ogni essere** umano. Tali diritti mirano dunque ad emancipare l'uomo da ogni forma di **marginialità**, e a difenderlo da ingerenze esterne, in primo luogo quelle dello Stato.

Il diritto musulmano classico (la shari'a) è costruito invece sulla base di una **triplice** diseguaglianza: la diseguaglianza fra uomo e donna, fra musulmano e non musulmano, fra uomo libero e schiavo.

Ora, quest'ultima diseguaglianza oggi ha poca importanza perché la schiavitù non è più un **fenomeno** rilevante, ma le altre due diseguaglianze sono tutt'ora vigenti e recepite nella legislazione dei paesi musulmani.

Quali esempi?

Alcuni Stati (come l'Arabia Saudita) non hanno mai aderito alla Dichiarazione delle Nazioni Unite e altri

come l'Egitto hanno aderito con delle riserve perché esistono forti impedimenti su alcuni punti, ad esempio, sulla libertà di matrimonio: la shari'a esige che quando il marito non è musulmano si converte all'islam, una regola incompatibile con le libertà proclamate dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite. L'Arabia Saudita non ha mai aderito alla Dichiarazione delle Nazioni Unite per tre motivi: perché non ammette il matrimonio di una donna musulmana con un non musulmano, perché non ammette la possibilità per il musulmano di cambiare religione (riconoscendo libertà di coscienza) e perché non vuole ammettere la libertà di organizzazione

sindacale per i lavoratori. Detto questo ci sono altri aspetti richiamati nelle Dichiarazioni musulmane, specialmente quella dell'Oci. Uno è il fatto che continuamente i diritti alla libertà di informazione, espressione, associazione sono riconosciuti ma a condizione che non siano usati per offendere le cose sacre, la dignità dei profeti, e a condizione che non disgreghino i valori morali, non portino corruzione, non scalcino la religione: in questo modo si stabilisce sempre, comunque, un controllo ferreo dell'islam, su qualsiasi tipo di comportamento. E' chiaro che in ogni società le libertà individuali trovano un limite di esercizio nell'interesse della collettività,



ma affermare continuamente che non si deve andare in contrasto con l'ortodossia significa permettere ai potenti di turno (che decidono qual è l'ortodossia) di limitare fortemente le libertà di cui si può fruire in una determinata società: si riconosce cioè molto potere allo Stato e alle istituzioni islamiche ufficiali nel definire il grado di libertà che in ogni paese è concessa all'individuo. Il carattere emancipatorio dei diritti dell'uomo finisce quindi per essere notevolmente ridotto o, addirittura, finisce per scomparire.

Un altro esempio. Gli articoli della Dichiarazione islamica del 1990 affermano tutta una serie di diritti discendendo ad esempio che la donna è uguale all'uomo in dignità, oppure afferma la libertà di fede religiosa: queste affermazioni trovano però un limite deciso negli ultimi due articoli, 24 e 25, i quali subordinano espresamente tutti i diritti e le libertà riconosciute nel documento alle disposizioni contenute nella shari'a. E' quest'ultima il solo riferimento valido per interpretare e chiarire il contenuto della Dichiarazione.

Ma esistono spazi di mediazione?

Anche nel mondo musulmano, nonostante quanto abbiamo detto fin qui, sta emergendo una certa pluralità di posizioni. C'è da un lato la tendenza "conservatrice" che comprende Stati conservatori (come l'Arabia Saudita), Stati fondamentalisti (come il Sudan), movimenti islamisti: questi soggetti, pur diversi tra loro, vedono nell'applicazione della shari'a l'unica possibilità per organizzare la società, e rifiutano o sono molti critici rispetto alla Dichiarazione del 1948.

Esiste però anche una tendenza "pragmatica", che forse è la più diffusa ed è quella di molti altri Stati che hanno firmato la Dichiarazione Oci del '90, ma poi nel concreto cercano di aggiornarsi su molti punti e di rispettare gli standard proposti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite. Non è un caso che la Dichiarazione del '90 sia stata approvata dagli Stati musulmani, ma non sia



mai stata promulgata: vuol dire che all'atto pratico ci sono molte perplessità e diversi Stati non condividono l'impostazione rigida del diritto tradizionale.

Questi Stati compiono passi concreti?

All'interno degli Stati che definiamo "pragmatici" si notano miglioramenti. Sul piano della legislazione familiare, del trattamento uomo-donna, sono stati fatti moltissimi passi avanti soprattutto in Tunisia, in Marocco. Solo in Tunisia c'è la piena parità fra uomo e donna, ma in altri paesi c'è una linea progressiva e si va verso questo. Anche se non c'è ancora il risultato finale, si sono fatte innovazioni rispetto a quello che la shari'a classica dice.

Il limite della corrente pragmatica consiste nel fatto che può essere sempre contestata dal punto di vista dei principi religiosi: sia esponenti dell'islam ufficiale sia i movimenti islamici possono accusare lo Stato di tradire l'islam.

E in tal caso?

L'alternativa può stare in una nuova corrente culturale che si sta sviluppando in seno all'islam. Si tratta di una corrente di intellettuali riformisti contemporanei che propongono nuovi metodi di interpretazione delle fonti dottrinali islamiche, per favorire l'incontro dell'islam con le sfi-

de che vengono dalla modernità. Nel caso dei diritti dell'uomo, questi intellettuali cercano di mostrare come essi siano in completa sintonia con i principi della rivelazione coranica, e esprimono con formulazioni moderne esigenze e proprietà dell'uomo che lo stesso Corano condivide e esprime. In questo caso i diritti dell'uomo non appaiono più come delle "importazioni" occidentali, antitetiche alla shari'a, ma emerge il loro radicamento nel patrimonio religioso islamico correttamente interpretato, superando posizioni tradizionali cristallizzatesi da secoli.

C'è dunque un cammino avviato...

Sì, e dobbiamo rilevare che esso non si fonda solo sull'operazione intellettuale di alcuni studiosi. Il processo di apertura ai diritti avviene non solo perché ci sono Stati più o meno aperti, ma perché esiste una società civile multiforme che si sta sviluppando e a questo livello ci sono componenti che in concreto lottano perché vengano riconosciuti i diritti dell'uomo.

Due componenti importanti sono le donne e le minoranze religiose. Essendo tenute in posizione di subalternità nel diritto islamico, le donne sono quelle che lottano concretamente a livello sociale per promuovere l'innovazione. Così provocano riflessioni, movimenti di pensiero, ma anche iniziative sul piano dell'opinione pubblica: si crea dialettica interna, anche con l'appoggio di organizzazioni non governative che stanno sorgendo nel sud del Mediterraneo.

Allo stesso le comunità religiose non musulmane, specialmente quelle arabe cristiane, lottano perché ai propri membri venga riconosciuta a tutti gli effetti una cittadinanza egualitaria, superando situazioni di marginalità sociale e giuridica frutto della tradizione politica e giuridica islamica. Gli esiti di tutto ciò non sono scontati, ma è molto importante che il processo sia in corso.

a cura di Alberto Riccadonna


FORTI LIMITI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA

La delicata posizione dei cristiani in molti paesi a maggioranza di popolazione islamica

Tutti gli uomini partecipano di una stessa natura che concede loro un identico valore e un'indistinta dignità. In quest'ottica si parla dunque di diritti fondamentali dell'uomo che sono basilari per il rispetto della dignità umana in quanto tale, indipendentemente da altri elementi caratterizzanti il cittadino: razza, lingua, nazione, religione, situazione sociale, ecc. Fra questi spicca, per la sua importanza, il diritto alla libertà religiosa in quanto scelta individuale e autonoma di vivere una dimensione soprannaturale della propria esistenza. Non sempre e non ovunque questo diritto & rispettato, e il rapporto curato dall'associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre (pubblicato nel 1999) mette in evidenza con particolare chiarezza e serietà di documentazione la situazione piuttosto precaria con cui la religione è vissuta, in particolare, nei paesi a regime islamico.

Da un esame generale emerge che nei paesi ove esiste una maggioranza di popolazione islamica, o almeno una percentuale considerevole, vi è una tendenza generalizzata a discriminare le altre confessioni religiose. Anche se la situazione cambia da paese a paese, emerge un forte senso di precarietà e d'incertezza soprattutto per le comunità di matrice cristiana, che più di altre vengono abitualmente identificate con un'impropria presenza occidentale.

Alcuni dei casi di più rigida applicazione della legge islamica si hanno in Arabia Saudita, nelle Comore, in Iran, in Libia, in Mauritania, in Sudan. In questi stati, in



anni più o meno recenti, è stata direttamente introdotta la *shari'a* come legge dello Stato, ovvero la legislazione coranica. In base a questa, tutta la vita dello stato viene gestita con norme islamiche, e alle comunità religiose diverse non viene riservato alcun diritto se non quello di esistere - ma subendo continue persecuzioni. In Iran particolarmente forti sono gli attacchi alta comunità dei

Baha'i, visti come autentici traditori della causa islamica e quindi sottoposti a vessazioni di ogni genere. In Arabia Saudita il cristianesimo è permesso solo per gli stranieri, purché non manifestino esteriormente la loro fede o possiedano oggetti religiosi. La pena a chi osa disubbidire va dalla fustigazione pubblica alla morte, come è capitato a Donnie Lama, cattolico filippino, detenuto in carcere per diciotto mesi e poi espulso per pressioni internazionali, ma solo dopo aver ricevuto pubblicamente settanta frustate. Altri, meno fortunati, come Rael Fanda e Arnel Betran, sono stati uccisi. Circa il dieci per cento dei sei milioni di stranieri che lavorano in Arabia Saudita sono cattolici: a loro non è concesso di celebrare alcuna festività, neanche il Natale, mentre sono obbligati al rispetto del Ramadan,

Nelle Comore, solo dal 1987 è stata introdotta la legge islamica, ma è rigorosamente applicata tanto che è proibita qualsiasi riunione di membri di altre fedi, anche se in case private. Il caso del Sudan è forse quello più noto, perché forte e antichissima è la presenza cristiana nel Sud del paese, accanto a comunità animiste. Il governo ha messo in atto una vera e propria lotta cruenta verso queste realtà con lo scopo di intimidire, cacciare o portare alla conversione i non musulmani, non escludendo il sistematico rapimento di bambini cristiani che vengono poi allevati nel credo islamico.

In altri contesti la costituzione parrebbe farsi garante della libertà religiosa, ma l'intimidazione trova altre strade per agire. Ad esempio l'Egitto possiede una costituzione che si fa garante dell'uguaglianza dei cittadini, ma questo non avviene poi nella pratica quo-

tidiana. Sebbene i cristiani siano parte integrante del tessuto sociale egiziano, soprattutto con le comunità copte risalenti ai primi secoli del cristianesimo, spesso vengono discriminate e vessate. La costituzione garantisce la libertà di coscienza e il proselitismo non è illecito, ma "un articolo del Codice Penale che persegue gli atti suscettibili di attentare all'unità nazionale e alla pace sociale è usato contro i musulmani che vogliono convertirsi al cristianesimo". Molti sono gli atti di intimidazione operati da musulmani verso i cristiani che non vengono perseguiti dal governo, come assalto a luoghi di culto, incendi, furti.

Altro esempio è l'Indonesia la cui costituzione garantisce pari dignità a cinque fedi diverse fra cui il cristianesimo. Ma dal 1978 due decreti impediscono la propaganda religiosa per ottenere conversioni e vi sono forti difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione per costruire chiese. Forte è poi la tensione sociale che sfocia spesso in assalti e incendi a centri cristiani. I recenti fatti di Timor Est hanno portato alla ribalta i drammatici problemi che ivi si vivono.

Altro esempio rilevante è il Kuwait, dove l'articolo 29 della costituzione vieta la discriminazione per motivi religiosi, ma contemporaneamente, dal 1940, è consentito alla Chiesa cattolica di esistere all'interno dello Stato solo per i servizi rivolti ai lavoratori stranieri.

I cattolici arabi immigrati dalla Giordania e dalla Palestina sono stati tutti espulsi durante e dopo la guerra del Golfo. Inoltre ai lavoratori stranieri cristiani non è consentito portare con se le loro famiglie, per cui il numero di cattolici è ridottissimo e privo di bambini e giovani.

Ancora degno di nota è il caso della Malesia che, con solo il 53% della popolazione musulmana, ha tuttavia adottato l'islam come religione di stato.

In un simile panorama emergono con particolare significato i paesi in cui sembra esistere un sistema più rispettoso del diritto alla libertà religiosa. Il rapporto dell'Aluto alla Chiesa che Soffre mette in evidenza il caso del Senegal dove, pur esistendo una maggioranza musulmana, lo Stato ha sempre difeso la propria laicità e quindi ha tentato di garantire uguale libertà alle varie confessioni religiose. Ciononostante l'islam è sentito come un elemento d'identità nazionale, e operano gruppi tendenti ad affermarne il peso sociale.

Altro Stato è la Siria, dove da tempo è al governo il partito Baath che, pur ispirandosi all'islam, mantiene forti legami ideologici anche con il socialismo. Le comunità cristiane, costituenti circa il 9% della popolazione, godono di piena libertà ma esistono problemi di censura sulla stampa religiosa peraltro anche musulmana. Tutte le scuole confessionali cristiane sono state nazionalizzate nel 1967, ma Natale e Pasqua sono feste nazionali.

Pur nella varietà delle situazioni il mondo musulmano è poco incline a riconoscere il diritto di libertà religiosa poiché ritrova nelle pagine stesse del Corano la fonte del suo atteggiamento, là dove ebrei e cristiani sono citati come "genti del Libro" e quindi aventi diritto di sussistere ma con uno statuto di separazione, di protezione o meglio ancora di cittadinanza imperfetta". A questa posizione si contrappone quella del Santo Padre Giovanni Paolo II che, parlando al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha detto: "Il rispetto della libertà religiosa è un criterio non solo della coerenza di un sistema giuridico, ma anche della maturità di una società di libertà".

Un caso unico, che apre alla speranza, è quello del Kazakistan dove, con il 47% di musulmani, c'è tuttavia un accordo diretto con la Santa Sede, che assicura ai cattolici piena libertà religiosa e diritto di svolgere attività educative e sociali.

Silvia Introvigne



UN "SOFFIO" DI LIBERTÀ

Una prospettiva musulmana riformatrice, nella riflessione di Mohamed Talbi. Il Corano afferma: "non vi sia costrizione nella Fede". Nella visione coranica i diritti dell'uomo sono radicati in ciò che ogni essere umano è per natura in virtù del piano di Dio e della creazione. La pietra angolare di tutti i diritti umani è la libertà di religione. I limiti della teologia classica.

Sin dall'inizio bisogna tenere presente che il problema della libertà di religione, visto come problema umano di interesse internazionale, è relativamente nuovo. In passato ciò era totalmente irrilevante. Nei tempi antichi tutti trovavano naturale adorare le divinità della propria città. Era compito di questa divinità proteggere la casa, la famiglia e il benessere dello Stato. I loro fedeli accettavano l'ordine del mondo qual era; le divinità di Cartagine erano per natura nemiche delle divinità di Roma. In tale contesto il rifiuto di credere nelle divinità della città veniva considerato come ribellione verso lo stato. In principio la situazione era molto simile anche nella tradizione biblica (...).

Per ragione storiche la situazione cambiò completamente con l'apparire della predicazione cristiana. Fin dal principio questa predicazione non era legata allo stato e il popolo di Gesù, la comunità ebraica, respinse la sua chiamata. Gesù ordinò ai suoi discepoli: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Matteo 22,21). Questo tentativo rivoluzionario di dissociare lo Stato dalla religione e di assicurare la libertà di coscienza individuale fallì. I tempi non erano ancora maturi. Certamente il mondo islamico, anche se relativamente tollerante, non faceva eccezione. Come in tutto il mondo anche in queste regioni i diritti umani vennero e sono violati e ignorati; ma ciò non significa, come

presto vedremo, che l'islám autorizzi tali violazioni dei diritti fondamentali.

Ora, per non guardare solamente il lato negativo delle cose, dobbiamo aggiungere che il nostro comune passato non fu totalmente negativo e cupo. Possiamo anche citare alcuni luminosi periodi di tolleranza, rispetto, comprensione e dialogo. Tuttavia fu necessario attendere il XIX secolo affinché si affermasse chiaramente il diritto alla libertà di pensiero.

Il liberalismo politico e gli studi filosofici divennero allora di moda, e di fatto ciò che si esigeva non era il diritto a pensare liberamente ma il diritto a non credere. Così il concetto di libertà, di religione divenne sfortunatamente sinonimo di laicismo, agnosticismo e ateismo.

Bisogna tuttavia ammettere che la libertà di religione è in verità oggi ben definita e radicata nella nostra vita sociale. Dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 in poi tale concetto è diventato parte essenziale del diritto internazionale.

Ma prima di proseguire chiediamo: che cos'è la libertà di religione? È solamente il diritto a essere non credenti? Si potrebbe infatti dire che la libertà di religione è stata spesso identificata esclusivamente con l'ateismo. Questo è però soltanto uno degli aspetti dell'interrogativo che ci poniamo, e dal mio punto di vista, quello più negativo. In verità la libertà è sostanzialmen-

te il diritto di decidere autonomamente **senza** nessun tipo di pressione, timore o ansietà, di credere o non credere, di prendere coscienza del proprio destino, di rigettare ogni tipo di credenza come la superstizione ereditata dall'epoca dell'oscurantismo, ma anche di palesare la propria fede praticandola e testimoniandola senza paura. Questa definizione è conforme agli insegnamenti di fondo del Corano?

I principi base del Corano

E mia opinione che la libertà di religione sia fondamentalmente basata, dal punto di vista del Corano, principalmente e quasi interamente sul concetto che la natura dell'uomo è ordinata al divino. L'uomo non è soltanto un essere tra molti altri. Fra tutte le creature soltanto l'uomo ha compiti o obblighi. Egli è un essere eccezionale. Non può essere ridotto al solo corpo perché l'uomo, prima di ogni altra cosa, è uno spirito al quale è stata data la forza di concepire l'Assoluto e di elevarsi a Dio. Se l'uomo ha questo gran potere e questa posizione privilegiata nel creato è perché Dio «gli insufflò del Suo spirito» (Corano XXXII, 9) (...).

Possiamo quindi asserire che per ciò che riguarda lo spirito tutte le persone, anche se con diverse capacità fisiche, intellettive o attitudinali, sono realmente uguali.

Essi hanno in loro lo stesso "soffio" di Dio e grazie a ciò hanno la capacità di elevarsi fino a Lui e di rispondere liberamente alla Sua chiamata. Di conseguenza essi hanno la stessa dignità e sacralità e grazie a questa dignità e sacralità hanno equamente la facoltà di gioire del diritto di autodeterminazione sulla terra in modo permanente.

Così, nella prospettiva coranica, possiamo dire che i diritti dell'uomo sono radicati in ciò che ogni essere umano è per natura in virtù del piano di Dio e

della creazione. Va da sé che la pietra angolare di tutti i diritti umani è la libertà di religione (...).

È del tutto evidente che da un punto di vista musulmano l'uomo non è il mero frutto di «caso e necessitar. La sua creazione obbedisce a un piano e a uno scopo. Attraverso il "soffio" egli ha ricevuto la facoltà di essere unito a Dio, e la sua risposta a ciò, per avere un valore, deve essere libera (...).

Il Corano afferma chiaramente che la costrizione è **incompatibile** con la religione: «Non vi sia costrizione nella Fede: la retta via ben si distingue dall'errore, e chi rifiuta Tagut [nome di una divinità pagana preislamica, usato anche con il significato di demoni, NdC] e crede in Dio s'è afferrato all'impugnatura saldis-sima che mai si può spezzare, e Dio ascolta e conosce, (Corano II, 256) (...).

La fede quindi è un dono generoso, un dono di Dio. L'uomo può accettarlo o rifiutarlo. Ha la facoltà di aprire il suo cuore e la sua mente al dono di Dio, A lui è stata data la guida. Egli è caldamente invitato a rispondere alla chiamata di Dio: Dio lo ammonisce con termini chiari e inequivocabili così come indicato nei versetti citati che pongono l'accento sulla libertà dell'uomo: «La verità è molto lontana dall'Errore». Sta all'uomo compiere la propria scelta. Nella condizione dell'essere umano – e questo è il prezzo della **sacralità** e della **dignità** dell'uomo –

vi è sempre qualcosa di tragico. Egli può trovarsi su di una strada sbagliata ed è capace di fare scelte errate e smarrire la retta via (...).

Libertà non è indifferenza né ateismo

Dobbiamo altresì sottolineare che ciò non significa adottare un atteggiamento di abbandono e indifferenza. In effetti dobbiamo evitare due tipi di errore. Dobbiamo trattenerci dall'interferire nella vita privata di un'altra persona. Questo concetto l'abbiamo già discusso esaurientemente. È giunto il mondo di aggiungere che dobbiamo cercare di non diventare indifferenti verso gli altri. Dobbiamo ricordare che gli altri sono il nostro prossimo. Dobbiamo testimoniare e trasmettere il Messaggio di Dio. È questo che va ben messo in risalto.

Oggi giorno siamo troppo tentati di tacere e vivere awolti comodamente nelle nostre convinzioni. Ma questo non è lo scopo di Dio. Il rispetto non è indifferenza (...).

Sebbene tutti i musulmani seguano gli insegnamenti fondamentali del Corano la teologia tradizionale musulmana si è sviluppata in modo tale che, presumibilmente per ragioni storiche, non sempre rispecchia lo spirito del Corano.

Vogliamo brevemente ricordare due casi importanti: da un lato il caso dei dimmi, cioè la situazione delle minoranze confessionali all'interno

dell'impero islamico nel Medio Evo, dall'altro quello dell'apostata (...).

Il caso dei dimmi

Iniziamo con il dimmi. Dobbiamo innanzitutto sottolineare che se le porte di molti paesi, non tutti, furono disserrate con la forza o col jihad¹ – come allora si soleva – per aprire la via all'islám, l'islám stesso come religione non fu praticamente mai imposto (...).

Ma Q un fatto che di quando in quando, qua e là, soffrirono di discriminazione (...).

Nel contesto **medioevale** di guerre, ostilità e slealtà, questa politica di discriminazione e oppressione fu sempre incoraggiata o fortemente sostenuta dai teologi. Per capire ciò dobbiamo ricordare che a quel tempo non era una virtù – secondo la mentalità medioevale che prevaleva in tutto il mondo e nelle comunità – considerare tutti gli essere umani uguali tra loro. Come si può considerare uguali la Verità e l'Errore, i veri credenti e gli eretici?

Così nella nostra valutazione del passato dobbiamo sempre tenere in considerazione le circostanze e soprattutto evitare di incorrere nella stessa situazione o negli stessi errori (...).

In un mondo in cui si sono compiuti orribili olocausti, dove i diritti umani vengono ancora violati, manipolati o ignorati, i nostri teologi musulmani moderni hanno il dovere di de-

Mohamed Talbi è specialista di storia musulmana medievale e di islamologia, già docente all'Università di Tunisi e direttore del dipartimento di Storia presso il Centro Studi economici e sociali di Tunisi. Fa parte del comitato di direzione dell'Encyclopédie de l'Islam e della rivista "The Maghreb Review". E' impegnato da oltre 30 anni nel dialogo fra mondo arabo musulmano e Europa. In nome del

suo impegno per il dialogo, ha ricevuto nel 1997 il Premio sen. Giovanni Agnelli per il Dialogo fra gli universi culturali.

Il volume di Talbi "Le vie del dialogo nell'islam" (dal quale è tratto l'articolo pubblicato in queste pagine) è stato pubblicato nel 1999 dalle **Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli** (lire 28.000). L'autore riflette sulle possibili aperture del mondo musulmano ad un

dialogo costruttivo con l'Europa: può l'islam, in particolare, recepire come elementi centrali del proprio patrimonio etico i diritti universali dell'uomo e i valori democratici? Talbi è convinto che si possa dare risposta positiva, a condizione però di saper "ripensare se stesso", aprendosi a interpretazioni nuove e creative del proprio patrimonio culturale e religioso, evitando così le derive dell'integralismo.

nunciare a gran voce tali discriminazioni come crimini già fermamente ed esplicitamente condannati negli insegnamenti fondamentali del Corano (...).

Il caso dell'apostata

Consideriamo ora il caso dell'apostata. Anche in questo campo la teologia classica non rimane fedele allo spirito del Corano. Questa teologia riduce notevolmente la libertà di scegliere la propria religione.

Secondo tale teologia, benché la conversione all'islám debba avvenire e avvenga *seza coercizioni*, è praticamente impossibile che, una volta abbracciato l'islám, lo si possa abbandonare. La conversione a una fede diversa da quella islamica è considerata un tradimento e l'apostata è punibile perfino con la pena di morte (...).

Questa legge è più che altro teorica. Ma è interessante notare che durante gli anni settanta in Egitto gli islamisti arrivarono quasi al punto di appellarsi a tale legge contro i copti che, senza la dovuta cautela, si convertivano all'islám generalmente per poter sposare ragazze musulmane e che dopo il matrimonio riabbracciavano la loro precedente religione. Recentemente anche alcuni atei tunisini hanno espresso la loro preoccupazione.

Così il caso dell'apostasia nel mondo dell'islám, benché spesso solamente teorico, deve *essere* chiarito. Ci sia consentito notare che il hadit, al quale generalmente si riferisce la pena di morte, è spesso più o meno confuso negli scritti tradizionali con la ribellione e la rapina a mano armata. I casi di "apostati" uccisi, durante la vita del Profeta o immediatamente dopo la sua morte, sono tutti senza nessuna eccezione individui che, come conseguenza della loro "apostasia" volsero le armi contro i musulmani la cui comunità era a quel tempo piccola e vulnerabile. La pena di morte apparve in tali circostanze come un atto di autodifesa in una situazione di guerra (...). D'altro canto il hadit che autorizza



la pena di morte non è tecnicamente *mutawattir*² e di conseguenza, secondo il sistema tradizionale degli hadit, non è vincolante e soprattutto, da un punto di vista moderno; questo hadit può e deve essere messo in discussione. Secondo il mio parere abbiamo buone ragioni per considerarlo indubbiamente falso (...).

Per la verità il hadit in questione è in disaccordo con gli insegnamenti del Corano, dove non viene menzionata alcuna pena di morte per l'apostata (...).

Non sottolineeremo mai abbastanza che la libertà di religione non è un'atto di carità o di tolleranza verso le persone traviate. È un diritto fondamentale di ciascun individuo. Rivendicarlo per se stessi implica *ipso facto* che si sia disposti a richiederlo anche per il proprio prossimo.

Ma la libertà di religione non equivale necessariamente all'ateismo. Mio diritto e dovere è anche essere testimone della mia stessa fede con

correttezza e trasmettere la chiamata di Dio. Infine spetta a ogni uomo rispondere o meno, liberamente e in piena coscienza a tale chiamata.

Mohamed Talbi

(Sintesi a cura di Paolo Girola - Articolo tratto da "Le vie del dialogo nell'islám", edizioni Fondazione Giovanni Agnelli)

NOTE

¹ È utile rammentare che da un punto di vista musulmano *jihad* non è guerra né guerra santa. Il concetto di *jihad* è prettamente di origine orientale. Il termine significa letteralmente "sforzo", *jihad* consiste nel lottare per adempiere agli obiettivi di Dio. Nel suo significato più alto vuol dire combattere contro le nostre inclinazioni maligne. E per ragioni storiche contingenti che le guerre condotte dai musulmani sono state impropriamente chiamate *jihad*.

² Un hadit è chiamato *mutawattir* quando la sua autenticità è garantita da una catena di testimoni attendibili.

IL PROBLEMA DELLA RECIPROCITÀ

Ai Paesi occidentali viene domandato di accogliere i diritti della minoranza musulmana, ma occorre che gli Stati musulmani facciano altrettanto con i cristiani. Parla Maurice Bormans.

Maurice Bormans è docente di Diritto Islamico e di Interpretazione del Corano al P.I.S.A.I. di Roma. Con lui affrontiamo una questione simmetrica a quella della tutela dei diritti dell'uomo nei paesi musulmani, cioè l'atteggiamento che l'Italia deve tenere nei confronti delle istanze sociali avanzate dagli immigrati di fede islamica.

"Non vi è nulla di semplice, né di scontato nelle relazioni con l'islam - spiega - In Italia vedo troppa facilitoneria nei confronti dei leader islamici che chiedono riconoscimenti ufficiali e concessioni su loro tradizioni sociali e culturali. All'occidente democratico viene domandato di accogliere i diritti della minoranza musulmana, ma non è concesso altrettanto in quei Paesi dove la minoranza è cristiana o di una altra fede religiosa diversa dall'islam. Ciò avviene, ad esempio, in Arabia Saudita, dove siamo ben lontani dalla garanzia della reciprocità".

Qual è allora l'atteggiamento da tenere?

Bisogna trovare il modo di far capire, un po' per volta, che per vedere garantiti i diritti delle minoranze islamiche in Italia, è necessario concedere altrettanto agli altri. Con Mario Scialoja, presidente della sezione italiana della Lega islamica mondiale, ho parlato proprio dell'importanza di arrivare a questo.

In Italia si discute tanto di multiculturalità, spesso in modo improprio e superficiale, stravolgendo le basi della cultura Italiana. Va bene offrire accoglienza, ospitalità, comprensione verso le tradizioni altrui, ma non dobbiamo "svendere" le nostre, sminuendo la loro importanza. Non



dobbiamo dimenticare che la nostra è una società con antiche radici culturali e forte tradizione cristiana. Tale società è portatrice di valori importantissimi, frutto di secoli di storia, di lotte per i Diritti umani, e proprio su questi valori essa pone le sue basi. Allora, perché barattarli in nome di una presunta "multiculturalità" a senso unico? Questo approccio superficiale e ingenuo all' "altro". questa visione "laica", non è solo prerogativa di certa parte della società italiana ma anche di coloro che si definiscono cristiani.

I laici sono molto aperti nei confronti dell'islam e sono pronti a concessioni che vanno contro i valori tradizionali della società occidentale: per fare un esempio, la poligamia. E' tuttavia impensabile concedere a un musulmano residente in Italia di avere più d'una moglie: garantito questo tipo di diritto ad uno, tutti gli altri si mettono in coda, com'è successo in Francia, dove alcuni immigrati di origine islamica hanno due o tre mogli.

Dobbiamo sapere, insomma, su quali valori vogliamo costruire questa società "multietnica". Inoltre, è fondamentale capire quale tipo di islam si sta formando in Italia. La comunità islamica italiana è orientata verso un islam a dimensione so-

cale (riconoscimento del culto, delle figure religiose, ecc) oppure si sta dirigendo verso un islam giuridico, con proprie leggi morali sociali, cioè verso una sorta di "Stato nello Stato"? E' importante capire e distinguere i segni che provengono dall'altra parte.

Islam e Diritti umani: a che punto siamo?

E' un terreno difficile e complicato. Esistono, al momento, numerose "Dichiarazioni dei diritti dell'uomo" da parte di istituzioni islamiche internazionali, ma si basano tutte su una concezione dei diritti che proviene dalla *shari'a*, la legge islamica. E anche qui, come per i concetti di pace, nonviolenza, jihad, il problema è quello dell'interpretazione del testo coranico.

Ad esempio, il discorso pacifista nell'islam potrà prevalere se la crescita nel tenore di vita coinvolgerà tutti i membri delle società islamiche nel mondo. Finché ci saranno popolazioni oppresse, affamate, ignoranti, sarà più facile per l'islam violento, aggressivo, avere la meglio, e alle organizzazioni del cosiddetto terrorismo islamico internazionale reclutare disperati. Anche di questo bisogna tener conto.

Gli italiani convertiti all'islam hanno un grande peso nelle relazioni tra la comunità islamica e lo Stato. Cosa ne pensa?

Penso che essi pretendano di far passare la loro visione come l'unica vera possibile. Ma io lo contesto. Nei paesi arabo-islamici la realtà è spesso differente da quella da loro dipinta... L'islam dei convertiti è un islam che affonda nella storia personale di ognuno di loro, nella cultura interiorizzata fino al momento della conversione. Si tratta insomma spesso di un islam "occidentalizzato".

Angela Lano

LE DICHIARAZIONI MUSULMANE SUI DIRITTI DELL'UOMO

Alla concezione occidentale dei diritti dell'uomo l'Islam contrappone principi propri. Negli ultimi vent'anni, alcuni organismi islamici internazionali hanno formulato specifiche "Dichiarazioni sui diritti dell'uomo", che hanno mantenuto tuttavia, nella loro essenza, un approccio islamico alla questione. Ne ricordiamo tre, fondamentali per importanza:

1) **1981 - Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islam (DU-DU)**, emessa dal Consiglio Islamico d'Europa, con sede a Londra; nel preambolo si fa riferimento al Patto stipulato da Dio con l'uomo nella Creazione, rinnovato poi mediante l'invio dei profeti.

I sei capitoli che costituiscono la Dichiarazione vertono sulla visione islamica della vita, sulla crisi della civiltà moderna, sulla collaborazione tra gli Stati musulmani, sulla liberazione delle terre dell'Islam dagli occupanti, sull'unità della comunità islamica, ecc.

art. 1: la vita è sacra, eccetto che la shari'a consenta di toglierla.

art. 2: la libertà va garantita, ma va ristretta e limitata nei casi previsti dalla shari'a.

art. 4: ogni individuo ha diritto ad essere processato in base alla shari'a e ad esigere che essa gli venga applicata con esclusione di altre leggi. Nessun musulmano ha l'obbligo di obbedire ad un ordine che sia contrario alla shari'a.

art. 12: il diritto alla libertà di pensiero, fede e parola è garantito entro i limiti previsti dalla shari'a.

2) **1990 - Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam (DDUI)**, curata dall'OIC (Organization of the Islamic

Conference), al Cairo: viene riaffermata la superiorità della shari'a rispetto a tutte le comunità umane, poiché portatrice universale di civiltà e di salvezza. Di conseguenza i Diritti umani sono in totale accordo con la shari'a e ritenuti validi per tutta l'umanità.

art. 2: la vita è un dono di Dio e può essere tolta solo nei casi previsti dalla shari'a. Lo stesso dicono delle mutilazioni corporee.

art. 10: L'Islam è la religione 'naturale' dell'uomo.

art. 19: Non esistono delitti né pene se non quelle previste dalla shari'a.

art. 22: È garantita la libertà d'opinione eccetto nel caso di contrasto con la shari'a.

artt. 24-25: Tutti i diritti e le libertà della Dichiarazione sono subordinati alle disposizioni della shari'a.

3) **1994 - Carta araba dei diritti dell'uomo (Cadu)**, promulgata dalla Lega degli Stati arabi, al Cairo. Essa si riferisce ai principi eterni di giustizia ed egualianza a tutti i dalla shari'a islamica e dalle altre religioni celesti.

"Il testo si rivela frutto di un'elaborazione giuridica continua e coerente, presentandosi come uno strumento positivo che tende a fornire una spiegazione araba dei Diritti dell'uomo per farne una legge che vincola gli Stati che aderiscono alla Lega. (...) Il capitolo primo (art. 1) tratta dei diritti politici (autodeterminazione dei popoli) e condanna il razzismo, il sionismo, l'occupazione e la dominazione straniera. Il capitolo secondo (dall'art. 2 all'art. 39) è quello dei Diritti dell'uomo alla vita, alla giustizia, alla libertà civile, culturale e religiosa f...". (Da Maurice

Borrmans: "Convergenze e divergenze tra la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 e le recenti Dichiarazioni dei diritti dell'uomo nell'Islam").

Altro discorso, è invece, quello portato avanti da intellettuali, scienziati, pensatori, umanisti e semplici cittadini musulmani, democratici e 'laici'. Gli elementi di contatto e di reciproca comprensione tra culture e tradizioni diverse sono molteplici ed il 'diritto' in discussione è quello dell'essere umano in quanto tale, e non in quanto appartenente ad una determinata comunità religiosa; inoltre, la persona emerge come valore 'sacro' a se stante e non come creatura sottoposta a voleri più alti e insindacabili, fermo restando il suo personale rapporto con la religione. Nelle costituzioni di alcuni stati arabi sono inseriti articoli in cui viene garantita la libertà di culto delle religioni presenti sul territorio nazionale: Egitto, Giordania, Tunisia, Algeria, Iraq, Sudan, Libano, Yemen democratico; altri in cui si dichiara l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione derivante dal essere, dall'origine, dalla lingua, dalla religione, dalla fede: Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Sudan, Bahrain, Tunisia, Algeria, Iraq, Qatar, il Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Yemen democratico e Rep. Araba dello Yemen. Basano le proprie leggi sull'applicazione della shari'a: gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, l'Arabia Saudita, il Sudan, la Siria, l'Oman, il Qatar, il Kuwait, la Libia, la Repubblica araba dello Yemen". (Da "La dura legge della Shari'a", a cura di Al-Lano e Lucia Avallone, Missioni Consolata, marzo

A.L.

Questo dossier è stato realizzato grazie ad un cofinanziamento elargito dall'Unione Europa (direzione generale sviluppo) - nell'ambito dell'azione Ong/ed/pmp/99 n.5 - del Centro Federico Peirone - a "Movimento Sviluppo e Pace" (via Saluzzo 58 - 10125 Torino).

PUBBLICAZIONI

IL CORANO
NELLO ZAINETTO

È in libreria il nuovo libretto della collana Edizioni Mille - Centro Federico Peirone, il 6° della serie, intitolato "Il Corano nello Zainetto". Il volume contiene gli atti delle conferenze svoltesi a Torino il 18 Gennaio 1999 sull'inserimento dei ragazzi musulmani nella scuola italiana e altri contributi di specialisti e insegnanti.

Musulmani nel nostro sistema scolastico: non più soltanto "stranieri" ma soggetti portatori di culture e tradizioni diverse. A volte non accettano i nostri schemi pedagogici, anzi esigono l'applicazione di schemi propri: l'insegnamento della lingua araba, studio mnemonico, separazione per sessi a scuola, rifiuto di alcune espressioni artistiche sono aspetti emergenti di una diversità alle cui radici c'è una diversa cultura religiosa.

I piccoli seguaci di Allah portano nel loro zainetto scolastico il Corano assieme ad una visione del mondo che deve confrontarsi con la modernità. A cura di Augusto T. Negri, direttore del Centro F. Peirone di Torino, questo libro raccoglie le analisi puntuali dell'inserimento scolastico dei musulmani in Italia e in altri Paesi europei.

Il volume è distribuito da Edizioni Mille / Gruppo Eurotarget - Via Bertola, 17 - 10121 Torino - Tel. 011/531892 Fax: 011/546076

MUSULMANI
IN ITALIA - AD

"Musulmani in Italia" è uno strumento educativo, in libro e videocassetta. Per la sua durata (due parti di 30 minuti ciascuna), il linguaggio e lo stile di montaggio, l'audiovisivo si rivolge in primo luogo ad un pubblico giovanile ma anche agli adulti che nulla o quasi sanno della realtà islamica in Italia. La prima parte, "La storia dell'Islam", ha caratteristiche più didattiche. Chi era Maometto? Come si è evoluta la religione islamica? Cos'è il Corano? Cerca inoltre di rispondere a domande impegnative: è possibile la convivenza pacifica, in un Paese europeo, con l'Islam, portatore di una cultura diversa da quella europea? A quali condizioni? La seconda puntata "L'Islam in Italia", ha la costruzione tipica del reportage televisivo. Presenta tre storie, tre modi profondamente diversi di vivere, qui ed ora, la cultura e la religione islamica. La parte finale del programma è dedicata ad un altro tema di grande attualità: le possibilità d'intesa tra le Comunità islamiche in Italia e lo Stato italiano. I problemi posti sul tappeto: dialogo interreligioso, visione teologica, Intesa con lo Stato, convivenza, fondamentalismo. Adatto ad una visione in classe, con alunni a partire dalla terza media, o in gruppi di discussione con un educatore.

L'audiovisivo è distribuito da Nova-T audiovisivo, via F. Bocca, 15 - 10132 Torino - Tel. 011/8991400 Fax: 011/8987098.



IL DIRITTO DEGLI IMMIGRATI

Riceviamo e pubblichiamo una *lettera aperta* del presidente dell'Organizzazione Islamica del mondo Arabo ed Europeo, già inviata al quotidiano torinese "La Stampa" lo scorso mese di dicembre.

Se c'è qualcuno che deve rappresentare gli stranieri a Torino, allora deve essere per forza la consultazione comunitaria per gli stranieri. A questo punto noi dell'organizzazione ci chiediamo: dove è andata a finire questa consultazione voluta dal Comune di Torino? Sta ancora svolgendo qualche attività a favore degli stranieri?

Chi parla a nome dell'Islam in questa città deve conoscerlo bene. Deve avere una visuale globale del suo messaggio e della sua saggezza. Non deve estrarre solo le cose di cui ha bisogno per appoggiare le sue idee tralasciando il messaggio globale.

Noi diciamo a queste persone che presumono di rappresentare gli stranieri a Torino; ricordatevi il messaggio di AH: "La consultazione con gli altri fa parte della fede, e rischia chiunque insiste sempre sul suo parere".

A nessuna persona colta sfuggono i grossi problemi degli extracomunitari a Torino: quello che vogliamo fare capire è che tenendo conto delle nostre radici e della nostra cultura senza per altro dover imitare nessuno, solo così potremo forse ottenere i nostri diritti che possono garantirci una vita più dignitosa in questa società. Questo è il nostro punto di vista, non vogliamo imporlo a nessuno ma gradiremmo almeno che fosse preso in considerazione per un'analisi accurata prima di essere giudicato.

L'organizzazione islamica ha come punto fondamentale del suo statuto la difesa dei diritti degli extracomunitari ed è per questo che vogliamo tramite questa lettera aperta fare delle domande al Sig. Ministro degli Interni, al Prefetto, al Questore e al Sindaco di Torino sperando che possano esserci risposte.

Esistono veramente leggi che proteggono i diritti degli stranieri extracomunitari regolari?

Come Presidente di questa organizzazione, ho visitato diversi paesi europei come l'Olanda, la Germania e la Francia e ho potuto notare i diritti di cui godono gli extracomunitari; per quale motivo allora questi diritti non esistono in Italia e secondo voi quali sono le cause che impediscono la loro approvazione?

Io, personalmente, ho assistito ad un controllo fatto da parte della polizia ad uno straniero di 18 anni, il quale è stato costretto a togliere tutti i suoi vestiti. Per un semplice controllo. Come sanno tutti, se un atto del genere fosse capitato in uno dei nostri paesi, si sarebbe gridato alla violazione dei diritti dell'uomo. Vi chiediamo allora: Cosa pensate di chi abusa del suo potere? E cosa consigliate a tutti quelli che hanno subiti le conseguenze?

Vogliamo sapere: uno straniero titolare di un regolare permesso di soggiorno è considerato un cittadino regolare? In caso affermativo, perché ed una tale persona viene subito ritirato il permesso di soggiorno dopo l'interruzione di un'attività lavorativa anche nel caso in cui la persona in oggetto mantiene una condotta irrepressibile?

In conclusione, lo scopo di questa lettera è quello di far sapere a tutti che cerchiamo solo di migliorare la nostra vita, di esercitare i nostri diritti senza per altro dimenticare i nostri doveri.

Chiediamo allora: quando gli stranieri vecchi e nuovi avranno la possibilità di avere il loro permesso di soggiorno e quindi una vita alla piena luce del sole, dignitosa e soprattutto una vita che partecipa allo sviluppo della società torinese?

A questo proposito vogliamo ricordare il messaggio di Gesù (Alaihi Assalam): "I poveri li avete sempre con voi, e quando volete potete sempre fare loro del bene" (Marco 14,7).

Abdullah Abou Anas

IL PELLEGRINAGGIO NELLA TRADIZIONE CRISTIANA

Ogni uomo è un pellegrino su questa terra. Creato da Dio per il Suo Amore Infinito e per l'eternità, vive la parola terrena come strumento di realizzazione del proprio progetto esistenziale in vista di una unione totale e perenne col suo Creatore. Tutta la tradizione biblica mette in rilievo questo aspetto fondamentale della vita, ed è ripresa dal Nuovo Testamento, dove assume una valenza maggiore per il ruolo salvifico svolto da Gesù Cristo: L'Incarnazione e la redenzione rendono accessibile all'uomo la salvezza, e forniscono i mezzi necessari per compiere pienamente il pellegrinaggio alla vita eterna.

Fin dall'origine della Chiesa, molti fedeli hanno trasposto il significato esistenziale del pellegrinaggio in gesti concreti che rendono più sensibile il valore simbolico della vita come peregrinazione. Nascono così pellegrinaggi terreni a metà ritenute particolarmente significative dell'esperienza cristiana, prima fra tutte Gerusalemme, e in genere la Terra Santa. In quanto luogo ove Gesù ha vissuto, ha predicato e ha operata la redenzione. Numerose sono le testimonianze dei primi secoli che raccontano i viaggi ai luoghi santi, e fra queste spicca quella di Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, che - fervente cristiana - si adopera per il ritrovamento della Croce su cui era morto Cristo e per la costruzione del primo nucleo della Chiesa della Natività a Betlemme. Di poco successivi sono i viaggi di San Girolamo, accompagnato da nobildonne romane che addirittura iniziano una prima forma di vita comunitaria accanto ai luoghi della redenzione. Il pellegrino, l'*homo viator*, abbandona tutti i suoi beni, la casa, la famiglia, il lavoro e gli interessi, perché pensa di potere anticipare in parte la beatitudine eterna, vedendo o toccando i luoghi stessi della redenzione. L'uomo, essere sì spirituale ma anche carnale, ha bisogno di un contatto sensibile per rafforzare e

radicare la propria fede, e il pellegrinaggio ne è una delle forme più significative. Dopo la caduta dell'Impero d'Occidente con le successive invasioni barbariche, e soprattutto dopo la conquista islamica dell'Asia Minore, le strade per la Palestina diventano più difficili e incerte. Ecco allora nascere altri luoghi di pellegrinaggio, di intenso significato religioso e di forte messaggio escatologico. Prima fra tutti è Roma, dove le tombe di San Pietro e San Paolo rappresentano le origini della Chiesa, e le testimonianze di tanti martiri per la fede caduti durante secoli di persecuzioni rafforzano l'attaccamento alle radici della comunità cristiana e insegnano la testimonianza per Cristo fino alla morte. In immediata successione vengono i santuari dell'apostolo San Giacomo a Compostella. In Spagna, e un crescente numero di luoghi mariani, primo fra tutti Vezelay, in Francia. L'andare a Cristo distaccandosi dai beni materiali, imponendosi una rigorosa penitenza e uno stato di privazione quasi completo (ricordiamo che fino ai tempi moderni tutti i pellegrinaggi sono fatti a piedi, con l'abito e la sacca da pellegrino, cosa che garantisce accoglienza e ospitalità ovunque ma anche fatica e privazioni ^{noto} piccole), passa quindi nella tradizione cristiana anche attraverso la devozione a Maria e ai santi: Questi hanno risposto in modo esemplare all'invito evangelico, e quindi sono modello anche per il semplice fedele desideroso di conversione, oltre che sicuri intercessori presso l'Onnipotente.

La grande stagione dei pellegrinaggi coincide in Europa con l'epoca medioevale, e raggiunge il suo apice nel primo giubileo, indetto per il 1300 da Bonifacio VIII, grazie al quale il pellegrinaggio ottiene una regolamentazione e una struttura ufficiali. Il fenomeno va via via crescendo, dalle semplici origini a una pluralità di strutture che i tempi moderni potranno ereditare. Tra queste

vanno citate come fondamentali: la rete stradale, gli ospizi, gli ordini e le confraternite di assistenza.

A mano e mano che un luogo diventa meta di pellegrini, ecco che si intensifica la struttura viarla per il raggiungimento del santuario, e ci si preoccupa di mantenerla in buone condizioni. Alcuni dei cammini sono ancora oggi percorribili per lunghi tratti, segno di un indiscutibile perdurare nel tempo dell'interesse per questi itinerari. Lungo i cammini (citiamo ad esempio la Via Francigena verso San Giacomo di Compostella) nascono in breve tempo luoghi di accoglienza e ristoro, a una giornata di marcia l'uno dall'altro. Si tratta di volta in volta di cappelle con annessi foresterie, osterie, veri e propri ospizi dove i pellegrini possono essere curati e tratteneresi anche per lunghi periodi in caso di maltempo o di impraticabilità dei valichi montuosi, soprattutto in inverno. Sono questi gli antenati dei nostri moderni ospedali. Ordini religiosi si adoperano per l'accoglienza e l'assistenza di questi pellegrini, poveri o ricchi che siano: troviamo testimonianza del passaggio presso i ricoveri di nobili e gente comune, re e cavalieri, contadini, soldati e commercianti. Chi può dona a chi non ha nulla, in una corale partecipazione alla via della conversione di fronte a cui tutti i fedeli sono uguali.

Gli ultimi secoli hanno visto un forte recupero della spiritualità pellegrina in tutta la cristianità. Alcune mete sono cambiate grazie a nuovi interventi soprannaturali, quali le apparizioni della Vergine a Lourdes nel 1858 e a Fatima nel 1917; altre sono rimaste le stesse, come San Giacomo di Compostella, il Mont-Saint-Michel e San Martino di Tours in Francia, o Assisi in Italia. Roma e Gerusalemme, particolarmente nell'Anno Santo 2000, mantengono un ruolo centrale nella spiritualità di tutto il mondo cattolico.

Silvia Introvigne

ALLA MECCA, UNA VOLTA NELLA VITA

Il pellegrinaggio alla Mecca o *hajj*, deve essere compiuto almeno una volta nella vita da ogni musulmano che ne abbia la possibilità. L'obbligo compete a ciascun musulmano adulto e sano, se le circostanze economiche o altre esterne e indipendenti datagli la sua volontà non glielo impediscono. I **impedimenti** possono essere la giovane età, la povertà, la malattia oppure per le donne la mancanza di un accompagnatore, o lo stato di guerra. Il pellegrinaggio alla Mecca si distingue dal piccolo pellegrinaggio o visite alla città santa che può essere fatto in qualsiasi momento dell'anno. Per quanto riguarda il pellegrinaggio rituale invece deve essere fatto in uno speciale momento dell'anno (nel mese Du-l-Higgah) e deve seguire una ritualità stabilita dagli antichi testi tradizionali. Tra i cinque pilastri dell'Islam il pellegrinaggio alla Mecca è quello che conserva maggiori legami con le tradizioni preislamiche. (La presenza di elementi di continuità con il passato è del resto riscontrabile in tutte le tradizioni religiose). Già nella civiltà preislamica esisteva infatti l'abitudine di recarsi alla Mecca per effettuare un giro intorno alla pietra sacra della Ka'bah. La tradizione vuole che il luogo in cui questa pietra sorge sia stato scelto da Dio prima della creazione del mondo e che essa sia immagine di un tempio costruito nel cielo per ordine di Dio stesso da parte degli angeli: come questi girano in adorazione intorno al tempio celeste così gli uomini sono chiamati a farlo intorno a quello terreno. Si afferma che già al tempo di Adamo una tenda fu fatta scendere dal cielo perché il primo uomo, cacciato dal Paradiso ma ormai perdonato da Dio, compisse intorno ad essa il rito della circumambulazione. Perduta durante il diluvio essa fu sostituita dall'edificio cubico edificato, a detta del Corano, per ordine

di Dio da Abramo insieme al figlio Ismaele. In questo modo l'Islam poté riappropriarsi del rito del pellegrinaggio preislamico purificato dagli aspetti idolatrici, e ribadire la centralità della città della Mecca che rappresentava il nodo essenziale per il radicamento della predicazione di Maometto nella cultura e nella storia degli arabi.

Il Corano nella Sura 2,196 afferma: "Compite il pellegrinaggio e la visita ai luoghi santi per amore di Dio". Questo ordine è considerato come obbligo categorico dal fedele musul-



mano. In caso di impedimento sarà tenuto a pagare una somma per i poveri oppure a nutrire per un certo numero di giorni dei poveri oppure fare delle offerte.

I riti essenziali risalgono al 632 quando il Profeta, nella sua ultima visita alla Mecca, fuse insieme due pellegrinaggi dell'epoca preislamica: "piccolo pellegrinaggio" alla Ka'bah e ai santuari secondari di As-Safa e Al-Marwa (che anche oggi si può compiere in qualsiasi tempo dell'anno) e il "grande pellegrinaggio", che comprendeva visite ad Arafah, Muzdalifa e Mina e si compiva nel dodicesimo mese lunare. Il pellegrinaggio ha svolto una parte determinante nell'unire tutti i musulmani e nel rafforzare il loro spirito di egualianza e fraternità. Tutti i pellegrini, a qualsiasi razza o clas-

se sociale appartengano, hanno gli stessi diritti e doveri. Così tutti vestono allo stesso modo: con due pezzi di tela bianca senza cuciture, di cui uno avvolge la vita sino al ginocchio, l'altro copre la spalla sinistra ed è legata sotto la destra.

Per compiere la 'umra, o piccolo pellegrinaggio, il fedele, dopo essere entrato in stato di **sacralità**, si reca al santuario, bacia la Pietra Nera, poi compie sette giri intorno alla Ka'bah, si sofferma per una preghiera ed esce dal santuario per la "corsa" fra Safa e Marwa, ed infine beve alla fonte di Zamzam.

Il grande pellegrinaggio è spesso preceduto dalla 'umra, ha inizio il giorno 7 del Dhu'l-Higgah con la preghiera di mezzogiorno seguita da una omelia. Il giorno 8 i pellegrini si recano alla pianura di 'Arafah dove sorge un piccolo monte chiamato "della misericordia" Qui il giorno 9 tutti i fedeli pregano in piedi, sotto la direzione di un imam con la formula 'eccoci a Te, o Dio!'. Calato il sole si recano a Muzdalifa e trascorrono la notte. Il 10 è la "festa dei sacrifici" con l'uccisione di animali. Allo spuntare del giorno i pellegrini si recano a Mina dove lanciano sassolini ricordando quando Abramo scacciò il demone proprio prendendolo a sassate. Dopo questo rito ognuno sacrifica una pecora come Abramo aveva fatto invece di uccidere il figlio Ismaele. Con questo si conclude il pellegrinaggio, i fedeli si desacralizzano e si fanno tagliare i capelli.

Chi ha tempo e denaro si reca ancora alla tomba di Muhammad a Medina e a Gerusalemme, terza città santa per l'Islam. Non si deve inoltre dimenticare la presenza nel mondo islamico di santuari "mariani" (per così dire "non ufficiali"), che ricordano la Madre di Gesù, verso cui è notevole l'interesse della pietà popolare.

S.I.

INTERNET

✓ Il nuovo sito del Centro Peirone

Il Centro Peirone, promotore della nostra rivista, ha aperto da alcune settimane un sito su Internet. Per accedervi è necessario digitare l'indirizzo www.bussola.it/peirone

Il nuovo sito è in fase di allestimento, ma sono già consultabili diverse pagine, tutte dedicate alle attività del Centro e alle problematiche del dialogo fra cristiani e musulmani.

Gli utenti possono in particolare prendere visione dello Statuto del Centro Peirone, delle iniziative in programma e dei Corsi messi in calendario. Una sezione specifica è dedicata alle pubblicazioni del Centro: volumi, videocassette e naturalmente tutti i testi pubblicati, numero per numero, su "Il dialogo – al Hiwar".

LE PROSSIME ATTIVITÀ DEL CENTRO PEIRONE

✓ Viaggio in Egitto

È organizzato da lunedì 5 a martedì 13 giugno un viaggio in Egitto sotto la guida di don Giuseppe Marocco e don Tino Negri, direttore del Centro Peirone. Sono in programma visite a Il Cairo, Giza, Luxor, Aswan e Alessandria d'Egitto.

Sia a Il Cairo che ad Alessandria saranno riservati momenti specifici per incontrare rappresentanti delle Chiese e delle comunità musulmane, con visite ai loro luoghi santi.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro Peirone (tel. 011.5612261) o all'Opera diocesana pellegrinaggi di Torino (tel. 011.5613501) che cura l'organizzazione.

إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ مَنْ ظَاهَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشِ إِلَّا اللَّهُ
فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

سُورَةُ الْأَنْتَوَبَةِ ، ١٨

*"Ha diritto di frequentare le moschee di Dio
soltanto chi a Dio crede
e al giorno finale, e prega, e offre elemosine
e non teme altri che Dio.
Quelli si trovano forse nel numero
dei ben guidati".*

(Sura: "Il pentimento", v. 18)

*Il pellegrinaggio, per il cristiano, evoca
il cammino personale del credente sulle orme
del Redentore: è esercizio di ascesi operosa,
di pentimento per le umane debolezze,
di costante vigilanza sulla propria fragilità,
di preparazione interiore alla riforma del cuore".*

(Incarnationis mysterium, Giovanni Paolo II, 1998)